

Relazione redatta a cura dell'Avv. Emanuele De Mitri - Milano

I Permessi Di Soggiorno Per Motivi Di Protezione Sociale, Violenza Domestica E Sfruttamento Lavorativo (Art. 18 D. Lgs. N. 286/1998)

Il permesso di soggiorno per “protezione sociale” può essere rilasciato alle persone straniere che si trovano in Italia, anche se entrate irregolarmente nel territorio italiano, soggette a situazioni di violenza o di grave sfruttamento, da cui derivi un pericolo per la loro incolumità e che conseguentemente accettano di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

Che cosa si intende per “situazioni di violenza” o di “grave sfruttamento”?

Si fa riferimento a tutte quelle situazioni in cui una persona subisce una grave limitazione nella sua libertà personale.

Quando si trova in una condizione di assoggettamento, fisico e/o psicologico, ad un'altra persona o ad un gruppo di persone, appartenenti ad un'organizzazione criminale, che la costringono ad eseguire ordini e/o compiere azioni contro la propria volontà e/o commettere reati, temendo, in caso di rifiuto, per la propria sicurezza.

Tra le forme di sfruttamento rientrano, ad esempio, lo sfruttamento della prostituzione, il grave sfruttamento lavorativo, lo sfruttamento ai fini di chiedere l'elemosina e nelle economie illegali (ad esempio, il traffico di droga).

I riferimenti normativi sono principalmente l'articolo **600 del codice penale** (“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona”) e l'articolo **601 c.p.** (“chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri

vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi”).

Quali sono i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale?

Per il riconoscimento della protezione sociale è necessario rispondere ai seguenti requisiti: ● trovarsi in una situazione di violenza o grave sfruttamento; ● essere esposto/a a pericolo grave e concreto per la sicurezza (ad esempio, questo può essere dovuto al fatto che la tua decisione di sottrarti alla situazione di violenza e/o sfruttamento o di denunciare i tuoi sfruttatori collaborando con le forze dell'ordine, esponga te e/o i tuoi familiari, in Italia o nel tuo paese di origine, a ritorsioni e vendette); ● aderire al programma di assistenza ed integrazione sociale.

Il rilascio di questo permesso di soggiorno avviene in due modi: ● percorso giudiziario: è il caso in cui lo straniero abbia denunciato i/le responsabili dei fatti di violenza o grave sfruttamento subito e, quindi, sia iniziato un procedimento penale nei loro confronti.

Il permesso di soggiorno può essere rilasciato dalla Questura su proposta o, comunque, acquisito il parere dell'Autorità Giudiziaria, da cui emerge l'esistenza di un pericolo concreto per la tua sicurezza; pericolo che può derivare sia dal tentativo di sottrarsi dalla situazione di violenza o grave sfruttamento sia dalle dichiarazioni rese nel corso del procedimento penale. ● percorso sociale: è il caso in cui lo straniero non abbia voluto fare denuncia e la proposta per il rilascio del permesso di soggiorno sia effettuata dall'ente che si occupa di assistenza alle vittime di tratta e/o di sfruttamento.

In questo caso, la decisione sul rilascio del permesso di soggiorno per protezione sociale spetta esclusivamente al Questore.

Il permesso di soggiorno rilasciato avrà la dicitura “Casi Speciali” e una durata di 6 mesi.

Ma in cosa consiste il programma di “assistenza ed integrazione sociale”?

Il programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale ha lo scopo di fornire accoglienza e protezione alla persona nella fase preliminare di accertamento della condizione di vittima di tratta e, successivamente, di fornirle gli strumenti necessari al raggiungimento della piena autonomia.

Il programma ha una durata di 18 mesi durante i quali verranno forniti una serie di servizi che saranno utili al raggiungimento di autonomia. Tra le attività incluse nel programma si possono menzionare: accoglienza in una struttura protetta, supporto legale per regolarizzare la tua situazione, assistenza sanitaria e psicologica, accesso a corsi di lingua italiana e a corsi di formazione professionale, servizi di orientamento professionale e supporto nella ricerca del lavoro, ecc.

Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale consente di: ● accedere ai servizi assistenziali (ad esempio, l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, il rilascio della tessera sanitaria, ecc.); ● accedere alla residenza e chiedere il rilascio della carta d'identità; ● accedere a determinate prestazioni sociali; ● iscrizione al centro per l'impiego; ● svolgere attività lavorativa; ● avere accesso al diritto allo studio; ● accedere alle misure di accoglienza nell'ambito del Sistema di Accoglienza e Integrazione.

Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di protezione sociale, dopo i primi 6 mesi, può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia, cioè per la durata del procedimento penale.

Inoltre, può essere convertito in un permesso di soggiorno per: ● motivi di studio: se sei iscritto/a regolarmente ad un corso di studi; ● motivi di lavoro subordinato o autonomo: se si stai svolgendo

attività lavorativa; oppure • attesa occupazione, presentando l'iscrizione al Centro per l'Impiego.

Il permesso può essere revocato in caso di: • interruzione del programma di assistenza e integrazione sociale; • condotta incompatibile con le finalità del programma; • se vengono meno le condizioni che hanno giustificato il suo rilascio (e, quindi, la situazione di pericolo).

Atri casi di protezione sociale (art.18 co.6 D. Lgs. n. 286/1998).

In caso di detenzione per reati commessi da minore, e partecipazione ad un programma di assistenza ed integrazione sociale, l'Autorità Giudiziaria potrebbe proporre che venga rilasciato un permesso per motivi di protezione sociale.

La durata del permesso e le regole per il rinnovo/conversione sono le stesse che per le altre casistiche.

Il permesso di soggiorno per violenza domestica (art. 18bis D.Lgs. n. 286/1998)

Si tratta di un permesso di soggiorno che può essere rilasciato alla persona straniera che si trovi in Italia, anche se entrata irregolarmente nel territorio italiano, e che sia vittima di violenza domestica, per consentirle di sottrarsi alla situazione di violenza o abuso.

Per "violenza domestica" si intendono uno o più atti, gravi e ripetuti, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o tra persone unite- o che sono state unite in passato- da legame matrimoniale o da una relazione affettiva, anche quando non vivono nella stessa casa.

Questo permesso di soggiorno può essere rilasciato quando sono in corso indagini o è iniziato un processo per reati come maltrattamenti in famiglia, lesioni personali gravi, violenza sessuale, mutilazione di organi genitali femminili, atti persecutori (c.d. stalking), matrimonio forzato o altri reati commessi in ambito di violenza domestica, ed emerge un pericolo concreto per la persona vittima di questi reati che vorrebbe, appunto, sottrarsi dalla situazione di violenza o abuso.

Il permesso è rilasciato dalla Questura: • su proposta dell'Autorità Giudiziaria o, comunque, acquisito il parere di quest'ultima; • in caso di presa in carico da parte di un centro anti-violenza o dei servizi sociali territoriali, su segnalazione di questi ultimi; attenzione: anche in questo caso è necessario acquisire il parere dell'Autorità Giudiziaria.

Questo permesso di soggiorno, che riporta la dicitura "Casi Speciali", permette di: • accedere ai servizi assistenziali (ad esempio, l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, il rilascio della tessera sanitaria, ecc.); • accedere alla residenza e chiedere il rilascio della carta d'identità; • iscriversi al centro per l'impiego; • svolgere attività lavorativa; • avere accesso al diritto allo studio; • accedere alle misure di accoglienza nell'ambito del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI).

Ha una durata di un anno e, alla scadenza, può essere convertito, in presenza di passaporto in corso di validità e degli altri requisiti previsti dalla legge, in un permesso di soggiorno: • per motivi di studio: se iscritto/a regolarmente ad un corso di studi; • per motivi di lavoro autonomo o subordinato: se si sta svolgendo attività lavorativa; oppure • per attesa occupazione, presentando l'iscrizione al Centro per l'Impiego.

Il permesso di soggiorno per vittime di particolare sfruttamento lavorativo (art. 22, comma 12bis, D.Lgs. n. 286/1998)

Si tratta di un permesso che può essere rilasciato al/cittadino/a straniero/a che si trovi in Italia in situazione di irregolarità del soggiorno e sia soggetto/a a condizioni di sfruttamento lavorativo.

Il lavoratore/lavoratrice italiano/a o straniero/a che presta la propria attività lavorativa in Italia gode della garanzia di numerosi diritti, in particolare: ● diritto a percepire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa; ● diritto a svolgere la propria attività lavorativa per un numero di ore non superiore a quello massimo individuato dalla legge; ● diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite, a cui non può rinunciare; ● diritto a svolgere la propria attività lavorativa in un ambiente di lavoro sicuro, con modalità in grado di tutelare la salute e sicurezza del/della lavoratore/lavoratrice; ● diritto a svolgere la propria attività lavorativa dignitosamente, senza essere sottoposto/a a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o situazioni alloggiative degradanti.

In tali casi, previa denuncia nei confronti del datore/datrice di lavoro alle forze dell'ordine, può essere rilasciato un permesso di soggiorno con la dicitura "Casi Speciali".

Un permesso di soggiorno di questo tipo può essere rilasciato anche nell'ipotesi in cui i/le lavoratori/lavoratrici stranieri/e impiegati/e in situazione di irregolarità del soggiorno sono in numero superiore a 3 oppure si tratta di persone minorenni.

La denuncia è necessaria.

Il permesso per vittime di sfruttamento lavorativo può essere rilasciato dalla Questura solo su proposta dell'Autorità Giudiziaria o, comunque, dopo aver acquisito il parere di quest'ultima.

Si tratta di un permesso di soggiorno della durata di 6 mesi, rinnovabile per un anno o comunque per il periodo necessario alla conclusione del procedimento penale. Questo permesso di soggiorno permette di: ● accedere ai servizi assistenziali (ad esempio, l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, il rilascio della tessera sanitaria, ecc.); ● accedere alla residenza e chiedere il rilascio della carta d'identità; ● iscriversi al centro per l'impiego; ● svolgere attività lavorativa; ● accedere alle misure di accoglienza nell'ambito del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) (vedi la scheda "Il sistema di accoglienza in Italia"). Alla scadenza, questo permesso di soggiorno può essere convertito, in presenza di passaporto in corso di validità e degli altri requisiti previsti dalla legge, in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo oppure in un permesso per attesa occupazione.

Schematizzando ancora il tipo di permesso citato.

I **requisiti** necessari per il rilascio del titolo di soggiorno sono quindi:

- **una situazione di violenza o grave sfruttamento;**
- **la sussistenza del pericolo, che la norma richiede sia concreto, grave ed attuale**

Con riferimento all'elemento del pericolo devono essere tenute in debita considerazione eventuali conseguenze dei rischi per l'incolumità personale ai quali potrebbero essere esposti nei paesi d'origine tanto gli stranieri interessati, a seguito di un eventuale rimpatrio, quanto i loro familiari. La situazione di sfruttamento e di pericolo per la persona deve essere **accertata**:

- nell'ambito di un **procedimento penale** per uno o più delitti espressamente indicati dalla norma [ossia il reato di cui all'art. 3 della L. 75/58 (favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione), i reati di cui all'art. 380 c.p.p. per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza - tra cui gli artt. 600, 601 e 602 c.p. nonché l'art. 603bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) nella fattispecie aggravata di cui al comma 2, ossia quando i fatti sono commessi con violenza o minaccia], oppure **nel corso degli interventi dei servizi a tutela delle vittime**.

Inoltre, l'adesione dello straniero ad un programma di assistenza ed integrazione sociale, costituisce condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno.

Il permesso di soggiorno previsto dall'art. 18 D.Lgs. 286/98 può essere rilasciato non soltanto in seguito alla denuncia della vittima ma anche in quei casi in cui quest'ultima non possa o non voglia rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Si parla di “**doppio binario**” in quanto, in forza di quanto previsto dall'art. 18 D.Lgs. 286/98 in combinato disposto con l'art. 27 del regolamento di attuazione del Testo Unico Immigrazione, il permesso di soggiorno può essere rilasciato tanto nel caso in cui sia stato avviato un procedimento penale relativamente ai fatti di violenza o grave sfruttamento, in seguito alla denuncia della vittima (c.d. percorso giudiziario), quanto nel caso in cui la persona non denunci ma aderisca ad un programma di assistenza e integrazione sociale, affidandosi ad un ente specificamente preposto all'assistenza delle vittime di grave sfruttamento, che può essere un ente locale o un'associazione o organismo privato purché iscritto alla seconda sezione del registro delle associazioni, enti e che svolgono attività a favore degli immigrati (c.d. percorso sociale).

L'ordinamento prevede due distinti percorsi, alternativi tra loro, per il rilascio di tale permesso di soggiorno (c.d. doppio binario):

- **il percorso giudiziario**: la vittima denuncia alle autorità i responsabili dei fatti di violenza e grave sfruttamento subiti. Il permesso di soggiorno viene rilasciato dalla Questura su proposta o previo parere favorevole del Procuratore della Repubblica a cui è stato assegnato il procedimento penale relativo ai fatti denunciati;

- **percorso sociale**: la vittima non sporge denuncia nei confronti dei suoi sfruttatori, ma si affida ad un ente preposto all'assistenza delle vittime di tratta e aderisce al programma di assistenza e integrazione sociale. In questo caso, il permesso di soggiorno viene rilasciato dalla Questura su proposta dell'ente che ha preso in carico la vittima, senza la preventiva acquisizione del parere della Procura della Repubblica.

In entrambi i casi il Questore acquisisce il programma di assistenza e integrazione sociale, l'adesione al programma stesso e l'accettazione degli impegni ad esso connessi

Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 286/98 ha una durata iniziale di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Qualora poi l'interessato, alla scadenza del permesso di soggiorno, abbia in corso un rapporto di

lavoro, può rinnovare il titolo stesso per la durata del rapporto lavorativo o, se questo è a tempo indeterminato, per due anni.

Il permesso di soggiorno consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, l'iscrizione presso il Centro per l'Impiego e lo svolgimento di attività lavorativa.

Può essere **convertito** in un permesso per motivi di studio e di lavoro.

Tali permessi di soggiorno, consentono lo svolgimento di attività lavorativa e possono essere convertiti, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.

studio legale – Corso Monforte, 45 – 20122 Milano – tel. 02.35954151 – fax 02.37923812

mail: emanuele.demitri@libero.it posta certificata: emanuele.demitri@milano.pecavvocati.it



Convegno AIECO 96.99.92 – prima edizione 14 Ottobre 2025